

Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi

La pubblicazione dello scadenario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 33 del 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013, non è di pertinenza dell'Azienda Sanitaria.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013, in attuazione dell'articolo 29 comma 4 della legge 9 agosto 2013, n. 98, disciplina le modalità di pubblicazione dello scadenario nel sito istituzionale delle amministrazioni competenti e le modalità di comunicazione dello stesso scadenario al Dipartimento della funzione pubblica.

A fini informativi si segnala che l'articolo 29 comma 1 della legge 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce che "gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300, fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea."

La stessa legge 98 del 2013 intende per obbligo amministrativo "qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione" (articolo 29 comma 2).

Dipartimento della Funzione Pubblica scadenario nuovi obblighi amministrativi:
<https://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/trasparenza-delle-pa/scadenario-nuovi-obblighi-amministrativi>

Oneri informativi per cittadini e imprese

L'art. 34 del D. L.vo n. 33/2013 - Obblighi degli oneri informativi per cittadini e imprese - è stato abrogato dall'art. 43, comma 1, del D. L.vo n. 97/2016.